



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

- Sezione civile -

Il Giudice dottor Francesco Saverio Moscato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta in data 1.12.2009 al n. 4893/2009 di Ruolo Generale
Contenzioso, promossa con atto di citazione notificato il 10.12.2009 (n. 15976 cron.), vertente

t r a

(nato a _____, ivi residente,

fraz. _____; c.f. _____), rappresentato e difeso dall'avv.

Franco Fabiani del foro di Como ed elettivamente domiciliato presso l'avv. _____ del
foro di Pordenone, per delega a margine dell'atto di citazione

- Attore -

e

BANCA POPOLARE PIULADRIA S.p.A., con sede in Pordenone, Piazza XX Settembre, 2,
in persona del Vice Direttore Generale, dott. _____, con proc. e dom. l'avv. _____

del foro di Pordenone, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta de-
positata in Cancelleria il 30.3.2010.

- Convenuta -

Oggetto: conto corrente bancario; azione di ripetizione di indebito.



CONCLUSIONI

Per l'attore:

(come da foglio allegato al verbale d'udienza del 21.12.2012)

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pordenone, *contrariis reiectis*,

in accoglimento della domanda della attrice accertata e dichiarata la illegittimità, per tutte le contabili di cui in atti, della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi nonché dell'addebito delle spese fisse di chiusura trimestrali, commissioni di massimo scoperto e interessi ultra soglia usura, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma di € 143.469,89, pari alla somma identificata dalla depositata perizia alla pag. 13 oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte oltre rimborso forfetario spese generali (125%), Iva, cpa come per legge, da liquidare in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari".

Per la Banca convenuta:

(cfr. verbale d'udienza del 21.12.2012)

" .. *come da comparsa di risposta*

[Nel merito: respingersi la domanda perché infondata. In subordine: moderarsi la stessa secondo giustizia.], *con compensazione di spese*".

MOTIVI DELLA DECISIONE

, rappresentando di essere titolare del conto corrente n.

assistito da un'apertura di credito, acceso in data 11.1.1988 presso l'agenzia di Sacile della Banca Popolare di Pordenone S.p.A., poi divenuta Banca Popolare Friuladria S.p.A., ha affermato di avere subito ingiuste annotazioni debitorie: a) a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (addebito da ritenere privo di una base giuridica in relazione all'operatività del conto anteriore al 1.7.2000); b) a titolo di spese fisse per chiusura periodica (addebito da ritenere privo di una base giuridica, anche, e quantomeno, perché non supportato da alcuna pattuizione); c) a titolo di commissione di massimo scoperto (l'addebito risultava privo di una base giuridica, anche, e quantomeno, perché non constava traccia di una pattuizione al riguardo); inoltre, ha dedotto che, a tener conto anche dell'ammontare esposto a titolo di commissioni di massimo scoperto, in taluni periodi del rapporto contrattuale sarebbero stati applicati interessi usurari e, conseguentemente, la non debenza della benché minima forma di remunerazione in favore della Banca relativamente a siffatti periodi; su queste premesse, l'attore ha chiesto quindi condannarsi la Banca alla restituzione del complessivo indebito.

La Banca, costituitasi, ha sostenuto di non avere superato la soglia antiusura; quanto alla cogliaza relati a alla capitalizzazione trimestrale e degli interessi ha aggiunto anzitutto trattarsi di pagamenti spontanei, perpetuati nel tempo, e dunque da assimilare all'adempimento di una "*obbligazione naturale*" (sic); rivendicata in ogni caso la legittima applicazione degli interessi capitalizzati trimestralmente in riferimento al periodo a partire dal 1° luglio 2000, ha addotto, con riguardo al periodo precedente, competerle comunque la capitalizzazione trimestrale configurandosi al riguardo, a suo dire, un "*esempio classico di uso normativo*", od altrimenti, "*per lo meno*" ha chiesto che fosse riconosciuta la capitalizzazione semestrale oppure in subordine quella annuale; ha asserito di "non comprendere" quali fossero le spese addebitate in conto di cui controparte si doleva e, quanto infine all'addebito a titolo di commissione di massimo scoperto, ha rappresentato trattarsi del "*servizio reso per reperire la provvista della liquidità messa a di-*

sposizione". Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda avversaria e, in subordine, affinché fosse moderata il *quantum* della pretesa secondo giustizia.

Per l'istruttoria della causa è stata disposta una c.t.u. contabile, espletata dal rag. Lucio Marcandella, la cui relazione scritta, articolata su diverse ipotesi, non ha incontrato alcuna obiezione delle parti, né sul metodo adottato ("modalità semplificata o indiretta") né sull'esattezza dei calcoli esposti.

Indi le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe, in particolare istando la Banca convenuta per la compensazione delle spese processuali e, l'attore, per l'accoglimento della domanda nei termini quantitativi specificamente indicati nella soluzione compendiata a pagina 13 della relazione del c.t.u., ossia: senza capitalizzazione alcuna degli interessi passivi fino al 30.6.2000, con capitalizzazione trimestrale successivamente a tale data e con esclusione totale degli interessi passivi relativamente al periodo – l'unico in liti – cadente nel quarto trimestre del 2006 – di superamento della soglia di usura.

La domanda risulta quasi totalmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

1) Capitalizzazione trimestrale degli interessi

È stato recepito da tutti i tribunali il celebre *revirement* della Corte di Cassazione (Cass. 30 marzo 1999, n. 3096 e Cass. 16 marzo 1999, n. 2374,; nonché Cass. 11 novembre 1999, n. 12507 e, definitivamente, Cass.; sez. un., 4 novembre 2004 n. 21095) che, accertando l'inesistenza di un uso normativo legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione differenziata degli interessi anatocistici prevista dall'art. 7 N.U.B.. In seguito l'art. 120 t.u.b. ha introdotto il principio della pari periodi-



cità del calcolo degli interessi, demandando al CICR la determinazione dei criteri.

Il CICR ha provveduto, con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25 comma 2 d.lg. n. 342 del 1999, stabilendo, in particolare, che: 1) in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi; 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.

Ne consegue che, nel rispetto di tali previsioni contrattuali, dall'1 luglio 2000 - data indicata nella stessa delibera del CICR - la clausola anatocistica deve ritenersi valida.

Resta, il problema dei contratti in corso che come quello di specie, prevedevano la clausola nulla.

Per questi contratti è stata ritenuto ammissibile l'adeguamento del contratto entro il 30 giugno 2000 semplicemente procedendo alla pubblicazione sulla G.U. delle modifiche delle condizioni contrattuali necessarie per adeguarsi alla normativa sopravvenuta ed informando per iscritto il cliente circa l'assolvimento di tale formalità. La tesi appare condivisibile perché essendo reciproca la capitalizzazione trimestrale, la clausola non sarebbe peggiorativa per il cliente, rispetterebbe, quindi, l'art. 7 comma 2 della delibera CICR.

Siffatta ultima questione, peraltro, nella presente controversia non ha alcuna rilevanza ove si consideri la volontà rappresentata proprio dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, facendo specifico richiamo ad una proposta, quella articolata a pagina 13 della relazione del c.t.u. rag. Marcandella, la quale *de plano* contempla, del resto così come tutte le altre varianti dallo stesso esperto formulate in precisa evasione del quesito affidato, giust'appunto il riconoscimento della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in rapporto al periodo dal 1.7.2000 in poi.

1.1) Capitalizzazione annuale o nessuna capitalizzazione

Di recente, sul tema, si sono espresse le Sezioni Unite che con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sulle modalità di ricalcolo degli interessi, con o senza capitalizzazione annuale, a seguito della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Orbene, le Sezioni Unite, aderendo alla tesi dell'assenza di qualsiasi capitalizzazione, hanno non solo respinto la tesi giurisprudenziale della naturale capitalizzazione degli interessi sulla base dell'unità-anno, ma hanno anche dichiarato l'infondatezza di altro argomento difensivo delle banche fondato sul dato testuale dell'art. 7 N.U.B. Invero, queste ultime spesso hanno sostenuto che, pur essendo nullo il comma 2, che fissa la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori («I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente»), non sarebbe, invece, nullo il primo comma, il quale prevedeva che i «I rapporti di dare ed avere vengono regolati, in via normale, a fine dicembre di ogni anno», con conseguente persistenza della regola convenzionale della capitalizzazione annuale. Le Sezioni Unite, invece, hanno affermato che la prima clausola si riferisce esclusivamente agli interessi creditorî del correntista.

Dunque, non resta che evidenziare come, in base alle risultanze della accurata e articolata relazione del c.t.u. rag. Marcandella, l'incidenza sul saldo finale (al 31.3.2008) del conto corrente attoreo in conseguenza dell'applicazione indebita degli interessi anatocistici (ovviamente, si ribadisce, si verte sul periodo anteriore al 1.7.2000, senza tener conto di alcuna forma di capitalizzazione), ammonti a complessivi **euro 99.875,85**.

2) Spese di chiusura periodica del conto

Si tratta di addebiti che non risultano supportati da alcuna pertinente previsione pattizia.



L'incidenza della ingiustificata voce in esame sul saldo finale del conto corrente attoreo ammonta ad **euro 1.657,92**.

3) Commissione di Massimo Scoperto

Non risulta neppure pattuita, sicché, a questo punto, risulta pleonastico richiamare il noto insegnamento della Corte di Cassazione espresso con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006.

L'incidenza della ingiustificata voce in esame sul saldo finale del conto corrente attoreo ammonta ad **euro 37.612,33**.

4) Superamento del tasso soglia usura

L'assunto dell'attore con riguardo all'aspetto in esame sottende la necessità di sommare la c.m.s. al tasso praticato al fine del computo del tasso usura: si tratta di un'impostazione non appare condivisibile per i motivi che seguono.

Ritiene il giudicante che sia poco convincente la nota tesi, sostenuta da Cass. Pen. Sez. 2, sentenza n. 28743 del 14/05/2010, della necessità di computo della commissione di massimo scoperto nel tasso usura, basata su l'argomento che "Nel a determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della "commissione di massimo scoperto", che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito" (confermata anche da Cass. Pen. N. 12028 del 2010 Rv. 246729), muove, in effetti, dalla parziale disapplicazione dei decreti ministeriali e, ancor prima, delle Istruzioni della Banca d'Italia in essi recepite: queste - si assume - in spregio del disposto di cui al quarto comma dell'art. 644 c.p., escludono dal computo del tasso relativo ai rapporti di affidamento in conto corrente bancario alcune componenti del costo del credito, prima fra tutte - appunto - la commissione di massimo scoperto.

Tuttavia, occorre rammentare che l'art. 2-bis del decreto "anti-crisi" n. 185 del 2008 (convertito con modificazioni nella l. 28 gennaio 2009, n. 2), nel sancire l'abolizione della commissione di massimo scoperto (almeno al dichiarato scopo di rendere più agevole l'accesso al credito in una fase di grave crisi finanziaria, ha riconosciuto la "rilevanza" ai fini dell'applicazione dell'art. 1185 c.c. e 644 c.p. de "gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" e ha demandato al Ministero competente di emanare, di concerto con la Banca d'Italia, "disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2 della l. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".

A sommo avviso del giudicante, ciò vuol dire che solo con l'entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 2009 la commissione di massimo scoperto (ma solo a far data dal 1° gennaio 2010) "entra" o è "pesata", quale possibile addendo al pari e unitamente a tutti gli altri, nel calcolo attraverso cui si computa il costo del credito e, quindi, si opera la rilevazione del tasso effettivo globale medio; e solo da tale momento l'onere è suscettivo di concorrere al superamento delle soglie d'usura di cui alla legge n. 108 del 1996.

Ed è chiaro peraltro che, individuando una componente onerosa, la rilevazione della c.m.s. comporterà un incremento del tasso medesimo. Pretendere di confrontare, pertanto, il tasso effettivo applicato, comprensivo della c.m.s., al TEGM - tasso questo che in passato non teneva conto di quell'onere - individua un grave errore, ancor prima che di diritto, di logica (e di matematica). Quello in esame non integra, in definitiva, un problema interpretativo della norma, ma di rispetto del principio di non contraddizione: le voci di costo considerate per la rilevazione

del TEGM non ricomprendono le somme percepite dalle banche a titolo di c.m.s.; di conseguenza, non possono essere raffrontate fra loro realtà disomogenee, quali il costo complessivo dell'operazione, da un lato, ed il tasso effettivo globale medio (secondo i diversi decreti ministeriali succedutisi nel tempo sino alla recente modifica, "tasso non comprensivo della CMS", onere questo, come specificato nella "nota metodologica", oggetto di "autonoma rilevazione"), dall'altro.

In ultima analisi, non sembra possibile condividere l'orientamento di chi, convinto che la normativa secondaria presenti aspetti di conflitto con la norma primaria, li supera attraverso la diretta applicazione della regola ritenuta corretta: in tal modo, il tasso da parametrare non è più omogeneo al parametro; il destinatario della regola la vede mutare nel corso del processo; in una parola, la certezza della norma risulta compromessa.

E' infine appena il caso di osservare che, nella specie, il calcolo effettuato dal c.t.u. rag. Marcandella mediante l'utilizzo della metodologia indicata dalla Banca d'Italia con nota del 2.12.2005 (ossia: verifica del rispetto della soglia d'usura condotta separatamente per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto: senza che essa venga inserita ai fini del calcolo del TEGM; ossia: confronto effettuato tra l'ammontare percentuale della c.m.s. applicata dalla banca e l'entità massima della c.m.s. applicabile, c.d. CMS soglia, desunta aumentando del 50% l'entità della c.m.s. media rilevata dalla Banca d'Italia), ha evidenziato come non vi siano situazioni di superamento del tasso soglia usura (cfr. relazione del c.t.u., a pagina 11).

Alla stregua di tutte le considerazioni sinora svolte, il Tribunale condanna la Banca convenuta a pagare, a titolo di ripetizione di indebito, in favore dell'attore la somma complessiva di **euro 139.146,10** (= 99.875,85 + 1.657,92 + 37.612,33), oltre interessi moratori, computati al saggio previsto dall'art. 1284 c.c., con decorrenza dalla domanda (10.12.2009) al saldo effettivo.

Per le spese processuali, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 20.7.2012, n. 140 (con inclusione degli oneri relativi all'assistenza prestata all'attore dal c.t.p. Cinquepalmi, che, esposti nella nota spese in una entità manifestamente eccessiva, sono dunque rideterminati a norma dell'art. 92 c.p.c. nella congrua ed omnicomprensiva misura di euro 4.300,00) si applica la regola della soccombenza.

Pertanto la Banca convenuta viene condannata alla loro rifusione in favore dell'attore, con distrazione in favore del difensore attoreo, avv. Franco Fabiani, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso il compenso.

Gli oneri relativi alla c.t.u. effettuata dal rag. Lucio Marcandella, già liquidati con decreto del 9.6.2011, sono in siffatta misura posti in via definitiva a carico esclusivo della Banca convenuta tenuta per l'effetto a rimborsare all'attore quanto da costui, già provvisoriamente in conto in solido giusta il citato decreto di liquidazione, sia stato eventualmente anticipato a detto titolo, con conseguente distrazione in favore del difensore attoreo, avv. Fabiani, dichiaratosi anti-stario.

P.Q.M.

il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **condanna**, per le ragioni di cui in premessa, la convenuta Banca Popolare Friuladria S.p.A. a pagare all'attore la somma di euro 139.146,10, oltre interessi moratori, computati al saggio previsto dall'art. 1284 c.c., con decorrenza 10.12.2009 al saldo effettivo;
- 2) **condanna** la Banca Popolare Friuladria S.p.A. a rifondere all'attore le spese processuali, liquidate in complessivi euro 14.765,00 (di cui euro 9.805,00 per compenso, euro 660,00 per spese esenti ed euro 4.300,00 per spese imponibili), oltre C.P.A. e I.V.A. (se


dovuta), con distrazione di dette spese in favore dell'avv. Franco Fabiani, quale difensore antistatario;

3) pone gli oneri relativi alla c.t.u. effettuata dal rag. Lucio Marcandella, già liquidati con decreto del 9.6.2011, in via definitiva a carico esclusivo della Banca convenuta, tenuta per l'effetto a rimborsare all'attore le somme che si eventualmente anticipa a detto titolo con distrazione di dette somme in favore dell'avv. Franco Fabiani, quale difensore antistatario.

Così deciso in Pordenone, il 24 aprile 2013

Il Giudice

dott. Francesco Saverio Moscato



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F3
dott.ssa Daniela CIANCIO

Depositato in Cancelleria del Tribunale
Po 22 MAG. 2013



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F3
dott.ssa Daniela CIANCIO

